



Decreto Dirigenziale n. 128 del 01/03/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Approvazione del documento
"Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli
animali (versione 7.0)"

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C(2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con successiva Decisione C(2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1;
- n) con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 7.1;
- o) con successiva Decisione di Esecuzione C (2020) 6153 del 02/09/2020 la Commissione Europea ha approvato la la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 8.1;
- p) con Deliberazione n. 461 del 15/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 8.1;
- q) con successiva Decisione C(2021) 2093 del 24/03/2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 9.2;
- r) con Deliberazione n. 147 del 07/04/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 9.2;
- s) con successiva Decisione C(2021) 8415 del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;
- t) con DGR n. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;
- u) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR;
- v) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole;
- w) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;
- x) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

VISTO:

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

- disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
 - c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - e) il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
 - f) il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - g) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - h) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - i) il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - j) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - k) il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
 - l) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - m) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - n) il Regolamento Delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - p) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
 - q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di

- pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- r) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - s) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - t) Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
 - u) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
 - v) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - w) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
 - x) il Regolamento delegato (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali
 - y) il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - z) il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - aa) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
 - bb) la Circolare AgEA ORPUM n. 0010256.2022 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 14 – “Sviluppo Rurale – Misure connesse alle superfici e agli animali – Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. – Invio ai beneficiari delle comunicazioni circa i motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento – Partecipazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e chiusura del procedimento amministrativo – Domande di pagamento 2021”;
 - cc) la Circolare AgEA ORPUM.0010277 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2022”;

RILEVATO che:

- a) con Decreto Regionale Dirigenziale n° 48 del 02/03/2021 è stata approvata la versione 6.0 delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti connessi alla superficie e/o agli animali;
- b) con Decreto Regionale Dirigenziale n° 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il "*Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori*" e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
- c) con Decreto Regionale Dirigenziale n° 134 del 01/08/2019 è stata approvata la versione 2.0 del Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande di Sostegno / Pagamento - Misure connesse alla superficie e/o agli animali;
- d) con Decreto Regionale Dirigenziale n° 265 del 02/08/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure 10.1, 11, 13, 14 e 15.1 del PSR 2014/2020;
- e) con Decreto Regionale Dirigenziale n° 56 del 09/03/2020 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni della Misura 8.1 – sezione a superficie;

CONSIDERATO che è necessario aggiornare le citate Disposizioni Generali al fine di renderle coerenti con l'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale di settore, con le specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore AgEA nonché con le modifiche ordinamentali previste dalla DGR n.600/2020;

PRECISATO che sono in corso le modifiche al modello organizzativo ed al manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno / Pagamento;

PRESO ATTO del Documento predisposto dallo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.07.91) ad oggetto "*Disposizioni Generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 7.0*";

RITENUTO che tale documento risponda alle predette esigenze di aggiornamento delle Disposizioni Generali _ versione 6.0 approvate con DRD n° 48 del 02/03/2021;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Documento predisposto dallo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.07.91) ad oggetto "*Disposizioni Generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 7.0*" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione del documento "*Disposizioni Generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 7.0*", anche attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale";
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente decreto:
 - 5.1. all'Assessore all'Agricoltura;
 - 5.2. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- 5.3. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
- 5.4. agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale 50 07;
- 5.5. allo STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
- 5.6. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
- 5.7. ad AGEA - Organismo Pagatore;
- 5.8. al BURC per la pubblicazione

PASSARI



Documento firmato da:
MARIA PASSARI
02.03.2022 14:40:34
UTC



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI GENERALI

MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

(versione 7.0)

Sommario

PREMESSA

1. Riferimenti normativi	4
2. Classificazione del territorio	21
2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	21
2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ...	21
2.3. Aree naturali protette	22
2.4. Sensibilità ambientali	23
2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA	23
3. Modalità di accesso al Programma	24
4. Sistema Informativo	24
5. Fascicolo aziendale	24
5.1. Informazioni generali	24
5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	25
5.3. Piano di coltivazione	26
6. Campo di applicazione	26
7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie	27
7.1. Modalità di presentazione delle domande	27
7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento	28
7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie	30
8. Dematerializzazione e semplificazione	31
8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)	31
8.2. Istruttoria automatizzata	32
8.3. Firma elettronica	32
9. Codice Unico di Progetto (CUP)	32
10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	32
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici	32
10.2. Agricoltore	33
10.3. Agricoltore in attività	34
10.4. Aiuti di stato	35
10.5. Documentazione antimafia	35
10.6. Criteri di selezione	36
11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento	36
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	37

11.2.	Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	37
11.3.	Correzione di errori palesi	39
12.	Impegni e obblighi	39
12.1.	Durata degli impegni e clausola di revisione	40
12.2.	Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione	40
12.3.	Cause di forza maggiore	41
12.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario	42
12.5.	Condizionalità	43
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	44
12.6.1.	<i>PEC</i>	44
12.6.2.	<i>IBAN</i>	45
12.6.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	45
12.6.4.	<i>Comunicazione variazioni</i>	45
12.6.5.	<i>Informazione e pubblicità</i>	45
13.	Pagamenti.....	46
14.	Accesso agli atti e Chiusura del procedimento.....	46
14.1.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento	46
14.2.	Chiusura del procedimento	47
15.	Ricorsi e reclami.....	48
15.1.	Istanza di riesame	48
15.2.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	48
15.3.	Ricorso giurisdizionale.....	48
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR	49

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 del 20/11/2015. Con la successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 è stata approvata la versione 2.2 del PSR, con Decisione di Esecuzione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la versione 3.0, con Decisione di Esecuzione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la versione 4.1, con Decisione di Esecuzione C(2018) 4814 del 16/07/2018 è stata approvata la versione 5.0, con Decisione di Esecuzione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la versione 6.1, con Decisione di Esecuzione C(2020) 1909 del 24/03/2020 è stata approvata la versione 7.1, con Decisione di Esecuzione C(2020) 6153 del 02/09/2020 è stata approvata la versione 8.1 e con Decisione di Esecuzione C(2021) 2093 del 24/03/2021 è stata approvata la versione 9.2. Infine, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 8415 del 16/11/2021 è stata approvata la versione 10.1 e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto di tale ultima approvazione.

Il PSR Campania si articola in Misure, Sotto-misure, Tipologie di Intervento e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Misure:

- **Misure connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano pagamenti ed indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero dei capi allevati;
- **Misure non connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superfici e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020 della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Le presenti Disposizioni generali aggiornano la precedente versione 6.0, approvata con DRD n. 48 del 02/03/2021, recependo l'evoluzione normativa intercorsa.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i Reg. (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/94;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato dai Reg. (UE) n. 2016/669, n. 2016/1997, n. 2018/1077, n. 2019/936, n. 2020/1009 e n. 2021/73;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017, 1242/2017, 2018/701, 2018/709, 2018/746, 2019/766, 2019/936, 2019/1804, 2020/501, 2020/532, 2020/1009, 2021/540 e 2021/725;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;

- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg. (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 20 marzo 2020, che introduce il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 2215 del 4 aprile 2020, che introduce la "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 3156 del 8 maggio 2020, che introduce la seconda “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 del 2 luglio 2020, recante “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19”.
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, che introduce la “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”;
- Comunicazione della Commissione Europea C 2021/C/3406 del 28 gennaio 2021, recante “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, recante “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 e modifica allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine”.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. n. 173 del 03 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. n. 111 del 15 maggio 1987) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del

decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;

- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm-ii – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- D. Lgs. del 21 maggio 2018, 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge del 01 dicembre 2018, n. 132 (G.U. Serie Generale n. 281 del 03/12/2018), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale 51 del 29/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 10), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Legge del 5 marzo 2020, n. 13 (G.U. Serie Generale n. 61 del 09/03/2020) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. Serie Generale 110 del 29/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 16) del 24/04/2020 – “Conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
- Legge del 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. Serie Generale 132 del 23/05/2020) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 - Suppl. Ordinario n. 25) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. Serie Generale 51 del 01/03/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, realizzazione di collegamenti digitali, esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»”;
- Legge del 12 marzo 2021, n. 29 (G.U. n. 61 del 12/03/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 (GU Serie Generale 310 del 31/12/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- D.P.C.M. n. 33 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 giugno 2018 n. 5465 ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 9 agosto 2018 n. 7839, ad oggetto “Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla “Adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto “Attuazione delle misure, nell’ ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. del 16 dicembre 2020, n. 585 (BURC n. 247 del 21 dicembre 2020) – “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 22/12/2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AgEA”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.

- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC, di competenza dell'OP AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.2016.17833 del 14 luglio 2016: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare ORPUM.36405 del 13 ottobre 2016 – Istruzioni operative n. 34/2016 ad oggetto: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare AGEA.14300.2017 del 17 febbraio 2017: “Riforma della Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017”;
- Circolare ORPUM.34711 del 20 aprile 2017 – Istruzioni Operative n. 18, a oggetto: “Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Campagna 2017. Domanda grafica unica”;

- Circolare AGEA.33385.2017 del 14 aprile 2017, ad oggetto: “Riforma della Politica agricola comune. Domanda di aiuto basata su strumenti geo-spaziali. (1) Applicazione di riduzioni e sanzioni. (2) Ricalcolo titoli”;
- Circolare AGEA.47103 del 1 giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale”;
- Circolare ORPUM.56374 del 6 luglio 2017 – Istruzioni Operative n. 32, ad oggetto: “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende – Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013”;
- Circolare AGEA.59938 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2017”;
- Circolare AGEA.82630 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.89463 del 22 novembre 2017, ad oggetto: “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2017”;
- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA.6100.2018 del 26 gennaio 2018, ad oggetto: “Chiarimento verifica requisito agricoltore attivo”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. 2018.49236 dell’8 giugno 2018 – “Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016”;
- Circolare ORPUM.0077542 del 04 ottobre 2018 – Istruzioni Operative n. 54 “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2018”;
- Circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 – “Agricoltore in attività – Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;

- Circolare AGEA.65781.2019 del 7 agosto 2019 – “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 76178.2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;
- Circolare ORPUM.0078397 del 11 ottobre 2019 – Istruzioni Operative n. 65 – “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019”;
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 – “Chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575.2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 13057.2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”;
- Circolare ORPUM.0013837 del 20 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 9 – “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”;
- Circolare ORPUM.0016197 del 27 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 14 – “Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii. – Sviluppo Rurale – Misure connesse alle superfici e agli animali. Invio ai beneficiari delle schede informative delle domande di pagamento 2019”;
- Circolare AGEA.17308.2020 del 2 marzo 2020 – “Mantenimento delle superfici agricole e terreni abbandonati”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0024085.2020 del 31 marzo 2020, ad oggetto “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020”;
- Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020, ad oggetto “Istruzioni Operative n. 23 – Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 36273.2020 del 28 maggio 2020, ad oggetto “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza COVID-19”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0040587.2020 del 17 giugno 2020, ad oggetto “Disponibilità degli esiti dei controlli delle superfici per le aziende sottoposte ai controlli in loco 2019 per la Domanda Unica ed il PSR delegati ad AGEA Coordinamento”;
- Circolare ORPUM del 06 agosto 2020 – Istruzioni operative n. 76 – “Sviluppo Rurale – Misure connesse alle superfici e agli animali – Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii. – Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di

pagamento – Partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 – Domande di pagamento 2019”;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 – “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020”;
- Circolare AGEA prot. 074630 del 11 novembre 2020 – “Agricoltore in attività – Chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018”;
- Circolare ORPUM.0004142 del 23 gennaio 2021 – “Disposizioni emergenziali da COVID-19 in materia di documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0011440.2021 del 18 febbraio 2021 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19”;
- Circolare n. ORPUM.0011582 del 18 febbraio 2021 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0055600.2021 del 9 agosto 2021, ad oggetto “Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – Campagna 2021 – Controlli oggettivi di ammissibilità e condizionalità – Criteri di selezione del campione 2021”;
- Circolare ORPUM del 26 ottobre 2021 – Istruzioni Operative n. 95 – “Sviluppo Rurale. Criteri di controllo e pagamento delle Domande di Pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e Misure connesse alle superfici e agli animali relative alle precedenti programmazioni – Campagna 2021”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0006053 del 27 gennaio 2022, ad oggetto “Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2021”;
- Circolare ORPUM.0009654 del 08 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 11 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2022”;
- Circolare ORPUM n. 0010256.2022 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 14 – “Sviluppo Rurale – Misure connesse alle superfici e agli animali – Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. – Invio ai beneficiari delle comunicazioni circa i motivi ostativi all'accoglimento

totale o parziale della domanda di pagamento – Partecipazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e chiusura del procedimento amministrativo – Domande di pagamento 2021”;

- Circolare ORPUM.0010277 del 10 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2022”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

2. Classificazione del territorio

2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell’ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell’art.32 del Reg. (UE) 1305/2013, le zone ammissibili alle indennità previste nell’ambito della Misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche causate dall’altitudine; ii) in zone a più bassa altitudine, all’esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o che richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero ad una combinazione dei due fattori;
- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell’Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l’identificazione delle

aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi, recepiti nell'ambito del PSR.

- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'Allegato 1 del PSR Campania 2014-2020, consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (rieperate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

2.4. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale, sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR Campania 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, svolta dall'Autorità Ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Campania definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi". Tali zone sono state definite con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle ZVNOA.

Inoltre con Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020, è stata approvata la “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”. La disciplina regionale, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25/02/2016, della Legge regionale n. 14 del 22/11/2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11/11/2020, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati. Nella Disciplina è contenuto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania (la cui delimitazione è stata approvata con la citata DGR. n. 762/2017).

Le ZVNOA della Campania occupano una superficie complessiva di 316.470,33 ettari e ricadono in 311 comuni. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Regione Campania:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/zone-vulnerabili-nitrati.html>

3. Modalità di accesso al Programma

Le Misure connesse alla superficie e/o agli animali prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che ha delegato parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del “fascicolo aziendale”.

4. Sistema Informativo

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle Domande di Sostegno / Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

5. Fascicolo aziendale

5.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14, co.

3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Inoltre, la non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All'atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito web istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD 50.07.22, UOD 50.07.23, UOD 50.07.24, UOD 50.07.25 e UOD 50.07.26 territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le

particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

5.3. Piano di coltivazione

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 162 del 12 gennaio 2015, il Piano di coltivazione è il *“documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore”*. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M., nonché dal par. 3 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020.

L'art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- nella Circolare AgEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e ss.mm.ii,
- nelle Istruzioni Operative n. 25 (Circolare UMU/2015.749) del 30 aprile 2015, concernenti *“Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale”*;
- nelle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti *“D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”*.

Inoltre, come precisato dalle Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica; esso è propedeutico alla presentazione delle domande di sostegno / pagamento in modalità grafica. Per tutti i dettagli, si rimanda alle richiamate circolari.

6. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano alle seguenti Sotto-misure / Tipologie di intervento / Azioni del PSR Campania 2014-2020:

- **10.1**, “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”;
- **11.1**, “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **11.2**, “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **13.1**, “Pagamento compensativo per le zone montane”;
- **13.2**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- **13.3**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”;
- **14.1**, “Pagamento per il benessere degli animali”;
- **15.1**, “Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”;
- **8.1**, “Sostegno alla forestazione / all'imboschimento” (relativamente ai premi per la manutenzione e perdita di reddito, esclusi i costi di impianto).

7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

7.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il termine stabilito da provvedimento nazionale, previa costituzione / aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2022 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di parcelle aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare;
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale “disegnato”.

Per gli ulteriori dettagli inerenti le modalità di compilazione della domanda grafica si rimanda alle citate Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022.

L'utente abilitato (CAA / Ufficio competente), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario sottoscrivente la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Attivando questa modalità il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo, il beneficiario riceve il codice OTP via SMS; il codice resterà valido per un intervallo di

tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio. Come precisato da AgEA nelle Istruzioni Operative n. 11/2022, tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario, in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / Ufficio regionale competente.

7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento (iniziali) devono comunque essere rilasciate entro il termine stabilito da provvedimento nazionale. La presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento oltre il termine comporta, ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) 640/2014, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, in deroga all'art. 5, par. 1, del Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71, se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), oppure il termine ultimo per la modifica della Domanda, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione si applica anche all'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, di cui all'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Come previsto da AgEA con le Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, sul portale SIAN le Domande iniziali si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) alle Misure che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Estensione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 2;
- Domande di Sostituzione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 3;
- Domande di Trasformazione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 1;
- Cessione totale o parziale dell'azienda – Domande di cambio beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 47, par. 2.

Per ulteriori dettagli in relazione alle Domande di Trasformazione impegno, Estensione impegno e Sostituzione impegno si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.2 del presente documento. In riferimento alla cessione d'azienda, invece, si rimanda al Par. 12.4.

Inoltre, le medesime Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, prevedono l'eventuale presentazione di domande di modifica per le fattispecie di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario può richiedere per iscritto modifiche riguardanti singole parcelle agricole. La richiesta, inoltrata attraverso il SIAN, deve essere indirizzata allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Ai sensi dell'art. 13,

par. 3, del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine stabilito da AgEA comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Qualora il ritardo superi i 25 giorni di calendario rispetto al termine di presentazione della domanda iniziale, la Domanda di modifica è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1-bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari¹ a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del medesimo Reg. (UE) n. 809/2014, può modificare la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze. I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale. Il beneficiario può correggere le anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento possono essere ritirate in parte (domanda di modifica per ritiro parziale) o del tutto (comunicazione di ritiro totale). Il ritiro deve essere comunicato allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il Beneficiario che sono state riscontrate inadempienze, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, in caso di modifica per ritiro parziale, sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti / particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Infine, qualora ne ricorrano le condizioni, sono previste:

¹ La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e ponga sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014. Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi: i) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019; ii) 29(1)(e), del Reg. n. 809/2014; iii) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

- Domande di Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 – correzione ed adeguamento di errori palesi. Per ulteriori dettagli inerenti ai casi di errore palese, si rimanda a quanto riportato nel Par. 11.2 del presente documento e alle specifiche circolari AgEA;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.3 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli inerenti la cessione d'azienda, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.4 del presente documento.

7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAP - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo www.regione.campania.it.

Le denominazioni delle UOD competenti, riportate nella precedente tabella, sono state aggiornate per effetto della DGR n. 600 del 22/12/2020. Tuttavia si precisa che, al fine di garantire per il 2022 la continuità nella gestione delle domande di sostegno / pagamento, le denominazioni degli uffici presenti sul SIAN restano quelle riferite al precedente assetto organizzativo (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, Servizio Territoriale Provinciale di Salerno).

8. Dematerializzazione e semplificazione

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, a partire dall'anno di domanda 2019, i bandi delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali non prevedono la presentazione del modello di Domanda cartaceo al competente Soggetto Attuatore, né richiedono documentazione da allegare alla Domanda. Tuttavia per alcune Tipologie di intervento è prevista la presentazione di specifica documentazione alle UOD competenti. I bandi dettagliano i documenti, le modalità ed i termini per la presentazione.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo di PEC comunicato.

I soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Come previsto da AgEA con le Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, l'agricoltore che non rientra nelle categorie di soggetti tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale, sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AgEA: www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art. 15 del D.M. MiPAAF del 27/03/2001 e art. 14 D.M. Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AgEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Nella tabella di cui al Par. 7.3 sono riportati gli indirizzi PEC delle UOD competenti, in qualità di Soggetti Attuatori delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

8.2. Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle Domande di Sostegno / Pagamento, e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi e nella gestione dei costi amministrativi, è prevista una procedura di istruttoria / pagamento automatizzata (cfr. Cap. 11).

8.3. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda al paragrafo 7.1 del presente documento ed alle specifiche istruzioni operative di AgEA.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

In particolare, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione.

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'Autorità di Gestione, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

La gestione dei codici CUP per le misure del PSR Campania 2014-2020 è effettuata attraverso l'utilizzo degli specifici servizi informatici della Rete Rurale Nazionale e con apposita profilatura sul SIAN.

10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/1996 e ss.mm.ii.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda. Per la Misura 14 l'impegno decorre dal 15 maggio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale.

Nei casi di comproprietà è richiesta, in sede di presentazione della Domanda, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

Per la Misura 14, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto (in qualità di detentore). Per quanto concerne invece la stalla e le strutture di allevamento, deve essere garantita la disponibilità giuridica delle stesse per l'intero periodo di impegno, con esclusione del comodato d'uso.

I titoli attestanti il possesso delle superfici devono essere presenti nel fascicolo aziendale.

10.2. Agricoltore

Tra i beneficiari ammissibili ad alcune tipologie di intervento del PSR sono compresi i soggetti che rientrano nella definizione di "agricoltore", ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, l'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, definisce "agricoltore", una persona fisica o giuridica, o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Ai sensi del medesimo articolo, si definisce "azienda" qualunque unità usata per attività agricole e gestita da un agricoltore, situata nel territorio di uno stesso Stato membro; si definisce, altresì, "attività agricola", alternativamente:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018;
- lo svolgimento di un'attività minima², come definita dal D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

² Nei paragrafi da 4 a 7 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015", vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

10.3. Agricoltore in attività

L'accesso ad alcune tipologie di intervento (Misure 11, 13 e 14) è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "agricoltore in attività", disciplinata dai Reg. (UE) 1307/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 639/2014 (artt. 10 e ss), come definiti nel D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, e recepiti da AgEA con la circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3-bis, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018 e ss.mm.ii.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2):

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) € 1.250 negli altri casi.
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della P.IVA attiva in campo agricolo.

Non vi sono ulteriori fattispecie rispetto a quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 per le quali è possibile accertare il requisito di agricoltore in attività.

Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alle già richiamata circolare AgEA n. 99157 del 20 dicembre 2018.

La qualifica di "agricoltore in attività" deve essere posseduta al momento della presentazione della Domanda e mantenuta per tutta la durata degli impegni. L'accertamento del possesso della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguito da AgEA. La mancanza della qualifica di "agricoltore in attività" al momento della presentazione della Domanda non è sanata dall'eventuale accertamento positivo eseguito successivamente (intendendosi per "momento di presentazione della Domanda" quello del rilascio sul SIAN, e non il termine ultimo di presentazione della stessa).

10.4. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, si applicano tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dallo stesso Reg. (UE) n. 702/2014 relative al Capo I e al Capo III.

Per gli effetti, per le Tipologie 8.1.1 e 15.1.1, non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, le imprese che richiedono i benefici a valere sulle suddette Tipologie, dovranno integrare la Domanda di Sostegno / Pagamento con:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Si precisa che in caso di bandi dematerializzati le dichiarazioni non sono allegate alla domanda. Il Soggetto Attuatore competente provvede, in ogni caso, alla verifica.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, a cui si rimanda.

Nell'ambito delle attività istruttorie, la Regione provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA - SIAN).

10.5. Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 159/2011, come modificata dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 e dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, la documentazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.,

La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. A tal fine, il beneficiario comunica al SIAN (fascicolo aziendale), anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare le dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta dell'informativa antimafia.

Ai sensi del citato D.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Istruzioni Operative n. 13 del 19 febbraio 2021, nonché alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018, ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, AgEA n. 76178 del 3 ottobre 2019, AgEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 (come rettificata dalla Circolare AgEA n. 13057 del 18 febbraio 2020), AgEA n. 36273 del 28 maggio 2020, ORPUM n. 4142 del 23 gennaio 2021, AgEA n. 11440 del 18 febbraio 2021, ORPUM n. 11582 del 18 febbraio 2021, AgEA n. 03166 del 18 gennaio 2022, ORPUM n. 14089 del 21 febbraio 2022 ed alle eventuali ulteriori istruzioni dell'Organismo Pagatore.

10.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le Misure 10.1, 11, 14 e 15.1, i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini dell'eventuale predisposizione della graduatoria che sarà emanata solo in caso di insufficiente capienza finanziaria.

11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi – che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'art. 29 del medesimo Regolamento (effettuati dall'OP AgEA) – riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti l'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

A tal fine, il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. Par. 11.1);
- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. Par. 11.2);

- istruttoria di pagamento (cfr. Par. 11.2).

I controlli amministrativi volti alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle Domande sono svolti da AgEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata. Per determinate informazioni, per le quali non è possibile l'esecuzione di un controllo informatizzato, i controlli amministrativi sono completati dal Soggetto Attuatore competente, che trasferisce gli esiti ad AgEA per il prosieguo dell'istruttoria automatizzata.

Nei casi in cui emergano anomalie che non consentono il pagamento con istruttoria automatizzata, la domanda può essere finalizzata "manualmente" dal competente Soggetto Attuatore (cfr. Par. 11.1 e 11.2).

11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

La ricevibilità delle Domande è accertata mediante la verifica della presentazione entro i termini previsti. Per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN e, se previsto dal bando, la ricezione della stessa Domanda stampata e della documentazione a corredo (incluso il documento di identità in caso di sottoscrizione autografa), secondo le modalità indicate nel Paragrafo 7.1.

Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti, fatto salvo quanto stabilito al Paragrafo 7.2 per i casi di rilascio tardivo;
- mancato rilascio sul SIAN.

Inoltre, sono nulle e, quindi, non ricevibili, le Domande non sottoscritte con firma autografa o con firma elettronica, mediante codice OTP.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, le Domande sono irricevibili in assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito.

Infine, non sono valide (e, quindi, non ricevibili) le Domande di Pagamento collegate a Domande di Sostegno non ammissibili.

11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti di corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;

- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alle Domande, secondo le modalità dettate dall'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'avvenuta esclusione è comunicata al richiedente (notifica di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990), che può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr., Par. 15.1).

In sede di verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno, relativamente alle Misure / Sottomisure 10.1, 11, 14 e 15.1, in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base dell'esito della valutazione delle singole Domande, l'Autorità di Gestione approva e pubblica la Graduatoria provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria provvisoria l'interessato può far pervenire eventuale istanza di riesame entro 10 giorni solari dalla pubblicazione sul BURC (cfr., Par. 15.1).

All'esito dei riesami, l'Autorità di Gestione approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi definiti dai singoli bandi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati, le Domande presentate possono essere interessate da:

- 1) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale all'importo del premio richiesto;
- 2) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- 3) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Nei casi descritti ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al par. 11.3 in materia di errore palese, al soggetto interessato viene trasmessa apposita comunicazione circa l'esito dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo). Il soggetto interessato può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione (cfr. par. 15.1).

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

11.3. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Si considerano in ogni caso non sanabili le domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità.

12. Impegni e obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

La durata degli impegni è definita nei singoli bandi per ciascuna Tipologia di intervento / Azione.

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a valere sulle suddette Misure / Sotto-misure. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (*baseline*) previsti nell'ambito delle Misure / Sotto-misure citate;
- modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (*greening*), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

12.2. Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione

Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 807/2014, con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in corso di esecuzione dell'impegno, il Beneficiario può richiedere la trasformazione di un impegno in un altro impegno, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- il Programma di Sviluppo Rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure 10.1, 11, 14 e 15.1, il Beneficiario può richiedere l'adeguamento degli impegni, sempre che tale possibilità sia prevista dalle singole Schede di Misura e dai bandi. L'adeguamento deve comunque essere debitamente giustificato, in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il Beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno, se previsto dal bando.

Infine, ai sensi dell'art. 47, par. 1 e 3, del Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, in caso di impegni pluriennali, il numero di ettari cui si applicano gli impegni può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nella Scheda di Misura e nel bando;

- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

Qualora il Beneficiario non può continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità (ad esempio, esproprio), è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, qualora, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, il Soggetto Attuatore, su istanza del Beneficiario, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, oppure la sostituzione dell'impegno originario del Beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il Beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al precedente capoverso, è possibile solo alle condizioni specificate nei singoli bandi. In ogni caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Inoltre, è possibile l'assunzione di un nuovo impegno per sostituire quello esistente, purché il nuovo impegno includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

12.3. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato, in caso di impegno pluriennale, per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non

hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 13.1, 13.2, 13.3 e 8.1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso della Sottomisura 8.1, inoltre, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi (in caso di eventuale risoluzione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare AgEA - Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017.

12.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 47, par. 2), per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario (cedente) cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto (cessionario), quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Tale previsione si applica anche agli impegni di cui alla Misura 14, solo in caso di cessione totale dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (UE) 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un Beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AgEA, previa costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del Reg. (UE) 809/2014, dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;

- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (come specificato nel Par. 12.3), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di Beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del Beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare AgEA - Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017.

12.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. del 10 marzo 2020 n. 2588, che sostituisce il precedente D.M. n. 497/2019 e che è stato prorogato sino al 31/12/2022³ con nota prot. n. 0040128 del 28 gennaio 2022. In particolare, il D.M.:

- elenca i CGO e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014;
- definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alle Misure / Sotto-misure 10.1 e 11.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. 1306/2013 e dal Decreto Ministeriale in materia di condizionalità e riduzioni, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla

³A partire dal 01 gennaio 2023 sarà di applicazione la nuova disciplina di condizionalità prevista dal Reg. (UE) n. 2021/2115.

stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale. Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda. Il documento “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile, contiene il quadro generale della condizionalità e gli impegni attivi a carico dell’azienda. Il documento, inoltre, contiene i dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni e i dati di dettaglio nel caso di esiti negativi. Il soggetto accreditato (CAA / Ufficio competente) abilitato alla trasmissione telematica della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

Al Beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa, come disciplinato dal citato Decreto Ministeriale.

Alle aziende ricadenti nel regime dei “piccoli agricoltori” non si applicano le sanzioni di cui al capo precedente.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure sono comunque tenuti all’osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. PEC

Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l’obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

Come specificato al precedente Par. 8.1, i soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell’impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

12.6.2. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituisce un motivo ostativo al pagamento.

12.6.3. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, in caso di istruttoria automatizzata, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno / Pagamento in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

Si ricorda, infine, che l'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda, o non si presenti all'incontro in contraddittorio, senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

12.6.4. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (Par. 12.4).

12.6.5. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l’emblema dell’Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Ai sensi del Reg (UE) 2016/669, l’obbligo di esporre un poster / targa con le informazioni sul progetto non ricorre per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali, anche per importi superiori a 50.000 euro.

13. Pagamenti

Ai sensi dell’art. 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dall’anno di domanda 2019, i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso tra il 1 dicembre dell’anno di domanda ed il 30 giugno dell’anno civile successivo; anteriormente al 1 dicembre, è possibile versare anticipi fino al 75% dell’importo.

Ai sensi dell’art. 75, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti sono effettuati dall’OP AgEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli in ambito SIGC), anche i controlli in loco su un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall’OP AgEA. Nel caso degli anticipi i pagamenti sono effettuati dall’OP AgEA dopo che sono stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla gestione delle Domande di Pagamento, all’autorizzazione al pagamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell’OP AgEA.

14. Accesso agli atti e Chiusura del procedimento

14.1. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”).

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

14.2. Chiusura del procedimento

Le Domande di Sostegno sono di competenza dell’Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni attuative. L’AdG è inoltre responsabile dei controlli amministrativi delle Domande di Sostegno (ricevibilità, ammissibilità e valutazione), ad eccezione dei controlli SIGC. A seguito della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018 tra AgEA e la Regione Campania, inoltre, la Regione ha delegato ad AgEA i controlli amministrativi automatizzati.

Per quanto riguarda le Domande di Pagamento, la funzione di “controllo ed autorizzazione al pagamento” è di competenza dell’Organismo Pagatore AgEA. A seguito della suddetta convenzione, AgEA ha delegato all’ AdG le seguenti funzioni:

- Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento ad eccezione dei controlli SIGC;
- Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie ed istruttorie errori palesi;
- Riesame Domande di Pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;
- Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AgEA e le domande liquidate a seguito di istruttoria automatizzata);
- Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità.

Pertanto, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione è responsabile del procedimento aperto a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno, che si chiude, in caso di esito negativo, con la comunicazione a cura del Dirigente del Soggetto Attuatore territorialmente competente dell’esito dell’istruttoria (non ricevibilità / non ammissibilità / non finanziabilità). Atteso che la Regione Campania ha ritenuto di non differenziare le Domande di Sostegno da quelle di Pagamento, prevedendo la presentazione di una unica Domanda di Sostegno / Pagamento (relativa alla prima annualità per le misure pluriennali e a ciascun anno per le misure annuali), in caso di esito positivo dell’istruttoria del sostegno, la Domanda passa alla successiva fase dell’istruttoria del pagamento. Nel caso delle misure pluriennali, per le annualità successive alla prima, il beneficiario presenta annualmente una Domanda di Pagamento per conferma impegni.

Come indicato nelle istruzioni Operative n. 11 del 08 febbraio 2022, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l’Organismo Pagatore AgEA, responsabile del procedimento di liquidazione, aperto a seguito della Domanda di Pagamento, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo, tuttavia, viene effettuata dalla Regione nei limiti previsti dalla delega e da specifici accordi con l’OP. Dalla campagna 2019, sulla base di detti accordi con l’OP, AgEA provvede direttamente alla chiusura del procedimento amministrativo, notificando ai richiedenti l’esito dell’istruttoria.

Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – cioè senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

In ogni caso, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la Regione provvede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito internet istituzionale della Regione.

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame avanzate dai beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 15/2005 e come modificato dalla Legge n. 180/2011, l'ufficio regionale competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento parziale o totale della domanda stessa, anche attraverso l'apposita funzionalità del SIAN. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni all'ufficio regionale competente, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall'ufficio regionale territorialmente competente; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

Inoltre, in relazione alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in caso di capienza finanziaria insufficiente, gli interessati possono fare pervenire istanza di riesame della propria posizione in graduatoria entro il termine di 10 giorni solari, che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria sul BURC.

15.2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

15.3. Ricorso giurisdizionale

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite

le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della Domanda di Sostegno.

Con la conclusione del procedimento amministrativo, aperto a seguito della domanda di sostegno ricevuta, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie e impugnazioni che dovessero sorgere successivamente, aventi ad oggetto esclusioni e/o riduzioni, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'OP AgEA, si rimanda a quanto riportato dalle Istruzioni Operative n. 13 del 19 febbraio 2021.

L'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html.



Documento firmato da:
MARIA PASSARI
02.03.2022 14:41:09
UTC